



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore della Acque Pubbliche nelle persone degli Ill.mi

Sigg.ri:



GIUDICI

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa in sede di legittimità iscritta al n. R.G. 64 dell'anno 2024

TRA



RICORRENTI

CONTRO



RESISTENTE

PER L'ANNULLAMENTO

dei provvedimenti del 03.11.2022 (protocollati ai numeri rispettivamente 10142 e 10143) emessi dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi;

Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il cons. Sebastiano Zafarana nella udienza collegiale del 14 maggio 2025;

Ritenuto in fatto ed in diritto:

FATTO E DIRITTO

1.1. Il Signor Pierluigi Passerini è comproprietario, per successione da Passerini Arturo, della casa di abitazione insistente sul mappale 312, foglio 13, in Comune di Nerviano, la quale venne realizzata nel 1973 giusta nullaosta del Comune di Nerviano in data 27.03.1973, nella cui progettazione era compresa la recinzione della abitazione e del relativo giardino.

1.2. Il Signor Davide Passerini (figlio del Signor Passerini Pierluigi) è proprietario dell'abitazione attualmente insistente sul mappale 600 (già mappale 312/1) ricevuta per donazione da Rossetti Giovanni.

Anche questa abitazione e il relativo giardino sono dotati di una recinzione



per la quale gli allora proprietari ottennero dal Comune di Nerviano l'autorizzazione del 24.11.1975.

1.3. Attualmente la proprietà di Pierluigi Passerini ha accesso al n. civico 21 di Via Puecher G, mentre quella di Davide Passerini al n. civico 1 Via Lazzaroni B.

1.4. In data 27.06.2022 il legale dei signori Pierluigi Passerini e Davide Passerini si rivolgeva al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi facendo presente che il canale di irrigazione che passa al di là delle rispettive recinzioni dei propri assistiti versava in uno stato di grave e pericoloso degrado, documentato da alcune fotografie, ed invitava il Consorzio a provvedere alle necessarie opere di manutenzione e di ripristino.

1.5. In data 15/07/2022 il Consorzio ha provveduto ad effettuare un sopralluogo per verificare quanto dichiarato dai ricorrenti, e in quella sede ha constatato *“la presenza di opere realizzate in assenza di titolo autorizzativo consortile in fascia di rispetto nonché l'omessa manutenzione del verde ivi presente con conseguente impedimento per il Consorzio per l'esercizio del diritto di servitù di acquedotto e di passo del personale e dei mezzi consortili nonché del regolare esercizio di manutenzione e sorveglianza del canale da parte degli stessi nei tratti in oggetto”*, come da relazione istruttoria del 18/07/2022.

Le opere contestate consistono in un muro di cinta prefabbricato con lastre di cemento aventi una altezza pari a mt.2, che insistono nella fascia di rispetto del canale diramatorio 1 di Valle Olona, sponda destra, ad una distanza di mt.1 dal ciglio della stessa, per una lunghezza di 24 mt. per la proprietà Pierluigi Passerini e di mt.46 per la proprietà di Passerini Davide.



1.6. Pertanto in data 24/07/2022, all'esito dell'istruttoria espletata e in replica alla nota del legale, il Consorzio emetteva i Verbali di Contestazione di Violazione n. 6507 e n. 6508 del 26/07/2022 ai sensi della L. 689/1981 e dell'art. 42 del Regolamento di gestione della Polizia Idraulica nei confronti del sig. Pierluigi Passerini e del sig. Davide Passerini, invitando gli stessi ricorrenti al ripristino dei luoghi e al pagamento di una sanzione amministrativa di € 3.600,00 ciascuno (€ 1.200 in misura ridotta con pagamento entro 30 giorni) con sospensione del termine di 30 giorni per presentare eventuali documenti o per richiedere specifica audizione.

1.7. Come previsto nei provvedimenti del 04.08.2022 veniva data facoltà ai ricorrenti di essere sentiti nel termine di 30 giorni, presso la sede consortile e di presentare memoria e documenti. Veniva quindi fissata l'audizione dei ricorrenti per il giorno 22.09.2022 con sospensione dei termini del procedimento sanzionatorio.

Le parti private in sede di audizione presentavano al Consorzio la documentazione rilasciata dal Comune di Nerviano relativa ai titoli edilizi del muro di cinta.

1.8. Infine, all'esito dell'audizione espletata, il Consorzio di Bonifica Est Ticino comunicava ai signori Passerini Pierluigi e Passerini Davide i provvedimenti del 03.11.2022 (protocollati ai numeri rispettivamente 10142 e 10143) con i quali confermava i verbali di contestazione di violazione emessi in data 26/07/2022 e diffidava i medesimi al completo ripristino dello stato dei luoghi; contestualmente ingiungeva il pagamento della sanzione di € 1.200,00 entro 30 giorni o di € 3.600,00 entro 60 giorni.

1.9. I signori Passerini impugnavano i suddetti provvedimenti dinanzi al



Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Milano (RG.n.3403/22) deducendone l'illegittimità per vari profili, lamentando che essi imponevano la riduzione in pristino di una recinzione realizzata 40 anni prima e lunga oltre 70 mt., la eliminazione di un importante patrimonio arboreo, e la perdita del pieno diritto reale di proprietà dell'esistente giardino per la profondità di 4 mt. e per la lunghezza di 70 mt. e quindi per la superficie di 280 mq.

1.10. Si costituiva in giudizio il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi con comparsa di risposta del 09.03.2023, preliminarmente eccependo il difetto di Giurisdizione del Tribunale Regionale e contestando nel merito le richieste della parte esponente.

1.11. Con sentenza n.809/24 pubblicata il 15.03.2024 il Tribunale Regionale delle Acque di Milano ha declinato la propria giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, compensando le spese di giudizio tra le parti.

1.12. Con ricorso in riassunzione notificato a mezzo pec in data 3/04/2024 i ricorrenti hanno riassunto la causa avanti a questo TSAP nei confronti del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“piaccia al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – Roma - previa ogni opportuna declaratoria, previa in via anche incidentale disapplicazione di verbali e provvedimenti, accertare la non demanialità delle aree di cui trattasi e l'illegittimità dei provvedimenti 03.11.2022, (protocollati ai numeri rispettivamente 10142 e 10143) emessi dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, annullandoli con tutte le conseguenziali.*

Condannare il Consorzio ove resistente al risarcimento dei danni subiti e



subendi dai ricorrenti a causa degli impugnati provvedimenti. Con vittoria di spese e competenze”.

1.13. Si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica instando per la reiezione del ricorso in quanto infondato.

1.14. Con provvedimento del 20/11/2024 il Giudice delegato all’istruttoria, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 6/11/2024, ha ritenuto che il ricorso non necessitasse di approfondimenti istruttori, e rigettate le richieste istruttorie formulate dai ricorrenti ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.

1.15. All’udienza collegiale del 14 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono che l’unica disposizione normativa richiamata negli impugnati provvedimenti, impositrice di un vincolo di inedificabilità anteriore all’epoca di realizzazione della recinzione, sarebbe il R.D. n.368 del 1904.

Deducono che, tuttavia, gli artt. 132 e 133 del R.D. n.368 del 1904 richiamati nei provvedimenti impugnati, troverebbero unicamente applicazione - come indicato dal titolo VI - per la “*conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze*”; ne conseguirebbe che le disposizioni su cui si fondano i provvedimenti impugnati sarebbero inapplicabili alla recinzione per cui è causa riferendosi con tutta evidenza alle opere di bonifica previste dal regio decreto medesimo.

2.1. Per altro verso, deducono i ricorrenti che la Regione Lombardia ha emanato il Regolamento regionale 08.02.2010, n.3: “*Regolamento di polizia*



idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n.31” che all’art.15, comma 2, prevede che dalla sua entrata in vigore cessa l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo VI del R.D. 8 maggio 1904, n.368, titolo che, come detto, comprende gli artt.132 e 133 sui quali si fondano i provvedimenti impugnati. Anche per detto profilo, quindi, il regio decreto non potrebbe trovare applicazione.

2.3. I ricorrenti deducono, ancora, che i provvedimenti impugnati fanno anche riferimento, oltre al Regolamento Regionale di Polizia Idraulica n.3 del 2010, al Regolamento Consortile per la Gestione della Polizia Idraulica approvato con D.G.R. 19.12.2016 n.X/6037 ed ancora alla determina dirigenziale della Regione Lombardia del 27.10.2017.

Si tratterebbe, però, di atti tutti successivi di oltre 30 anni rispetto alla realizzazione delle recinzioni per cui è causa, ragion per cui l’ordine di riduzione in pristino sarebbe illegittimo.

2.4. Deducono, infine, che il Regolamento Consortile per la Gestione della Polizia Idraulica approvato con D.G.R. 19.12.2016 n.X/6037 - il quale ha previsto che il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi assume *“funzioni di gestione, manutenzione e polizia idraulica sui corsi inseriti nella rete consortile, definita con appositi atti del Consiglio di Amministrazione”* - stabilisce nell’allegato B la fascia di rispetto di mt.5 per le reti terziarie del Villoresi, norma che di fatto il Consorzio avrebbe preteso applicare a opere realizzate oltre 40 anni prima.

2.5. Il motivo è infondato.

2.5.1. Risulta assorbente la considerazione che l’art. 133 del R.D.



n.368/1904, in vigore dal 12/08/1904, è norma di polizia idraulica che individua i lavori vietati nella fascia di rispetto dei canali.

Si tratta in particolare di un divieto di edificazione in fascia di rispetto, che pone un vincolo di inedificabilità assoluto volto a salvaguardare le operazioni di pulitura e manutenzione dei canali riguardando *“le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua* (art. 133, lett. a, RD n. 368/1904).

Sul punto, questo Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza 01/04/2015, n. 66, ha affermato che: *“Il vincolo di inedificabilità di cui all'art. 133, lett. a), del r.d. 8 maggio 1904, n. 368, è assoluto — sia pure nell'intervallo da stabilirsi a cura dell'Autorità di bonifica — perché inderogabile da discipline locali, essendo orientato alla salvaguardia delle normali operazioni di ripulitura e di manutenzione e ad impedire le esondazioni delle acque; conseguentemente, per le opere costruite a distanza inferiore a quella minima prescritta, la regola si traduce nell'impossibilità di sanatoria, senza alcuna necessità di motivare tale conclusione”*.

Ne consegue che in virtù di tale vincolo assoluto le recinzioni dei ricorrenti, edificate dopo il 1975 all'interno della fascia di rispetto, sono illegittime e devono essere demolite.

2.5.2. Sotto altro profilo, deve osservarsi che anche a ritenere inapplicabili - secondo l'infondata tesi dei ricorrenti - gli artt.132 e 133 del R.D.



n.368/1904, troverebbe comunque applicazione il R.D. n. 523/1904, che all'art. 96 dispone: *“Sono lavori e atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, i seguenti: ... f) ..dal piede degli argini e loro accessori ...a distanza minore ...di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”*.

2.5.3. Si tratta, in entrambi i casi, di norme imponenti vincoli di carattere assoluto ed inderogabile ed anteriori all'epoca di edificazione del muro di recinzione dei giardini di proprietà dei ricorrenti.

Nella specie il Canale Villoresi è un canale consortile rientrante nel Reticolo di competenza dei Consorzi di bonifica (RIB) di proprietà del Consorzio resistente; sicché a fronte della violazione della fascia di rispetto, il Consorzio, quale Autorità di Polizia Idraulica, è competente ed è obbligato a ingiungere le sanzioni previste dalla normativa, compresa la remissione in pristino (cfr. art. 14 R.R. n. 3/2010 e art. 42, c. 2, Regolamento di Polizia Idraulica); con conseguente infondatezza della censura.

2.5.4. Infine, come sopra riferito, i ricorrenti contestano anche la vigenza della fascia di rispetto di 5 metri dal ciglio del canale sull'assunto che l'allegato B del Regolamento Consortile per la Gestione della Polizia Idraulica approvato con D.G.R. 19.12.2016 n.X/6037 lo prevederebbe soltanto per la rete primaria, ove è inserito il “Naviglio della Valle Olona”.

Anche tale censura è infondata, dovendosi rilevare che il canale prospiciente alla proprietà dei ricorrenti non è il “Naviglio della Valle Olona” ma è il Diramatore I della Valle Olona che è un terziario del Canale Villoresi.

Orbene, per quanto riguarda i diramatori del Canale Villoresi, nell'allegato B al Regolamento di Polizia Idraulica al primo rigo si legge: *Canale: Villoresi,*



Fascia di rispetto (m) per Rete Terziaria (diramatori): 5.

Ne consegue che il Diramatore I di Valle Olona, che fa parte della rete terziaria del Canale Villoresi, ha una fascia di rispetto di metri 5.

3. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti deducono che dalle premesse della delibera del Consiglio Regionale della Lombardia n.32 del 06.08.1975 si evincerebbe come la Regione abbia rilevato la necessità che il Consorzio Villoresi da Ente privato diventasse Consorzio di Bonifica pubblico; ma detta delibera sarebbe soltanto propedeutica a “future” attività del Consorzio, tanto che nel deliberato si nomina un commissario che entro un anno (agosto 1976) avrebbe dovuto adeguare lo statuto del Consorzio per poi, entro i successivi sei mesi (febbraio 1977), nominare gli Organi Consortili.

Tanto ciò sarebbe vero che, di fatto, lo statuto del Consorzio sarebbe stato approvato soltanto in data 20.11.2012, mentre il Consorzio è divenuto Polizia Idraulica solo con il regolamento di cui alla D.G.R. 19.12.2016 n.X/6037 il quale ha come allegati la individuazione delle fasce di rispetto dei canali e dei diramatori.

In definitiva, i provvedimenti impugnati sarebbero allora illegittimi in quanto il Consorzio non avrebbe il potere di esercitare funzioni repressive su opere edilizie preesistenti agli atti normativi che gli attribuiscono detti poteri, ossia dopo quattro decenni dalla realizzazione delle opere di recinzione per cui è causa.

3.1. Il motivo è infondato.

Per quanto la questione sia del tutto inconferente ai fini del decidere, va intanto rilevato che il Consorzio Villoresi è diventato ufficialmente Consorzio



di Bonifica nel 1975, come da Delibera del Consiglio Regionale della Lombardia n. 32 del 6/08/1975 e, pertanto, in data anteriore all'autorizzazione comunale alla recinzione che risale invece al 24/11/1975. Peraltro, il Consorzio ha documentato in giudizio che nel 1975 la recinzione non risultava ancora realizzata, come emerge dal raffronto delle ortofoto dell'area anno 2018 – anno 1975.

Ciò precisato, quel che unicamente rileva è che il R.D. 368/1904 era applicabile non soltanto prima del 1975 (epoca di realizzazione del muro di cinta), ma anche prima del 1938 quando il Consorzio Villoresi era consorzio di “miglioramento fondiario” laddove la L. n. 215/1933 all'art.1 stabilisce che: *“Alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse, mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario”*.

Nessun dubbio, quindi, che le opere di miglioramento fondiario attraverso opere idrauliche rientrano nella più ampia nozione di bonifica, e quindi nel campo applicativo del R.D. n. 368/1904.

Va ancora rilevato che l'art. 133, lett. a, R.D. n.368/1904 - già applicabile negli anni '70, epoca della realizzazione della recinzione - è stato confermato e dettagliato dal Regolamento Regionale Lombardia n. 3/2010 ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 e dal Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica approvato con Delibera di Giunta Regionale 19 dicembre 2016 - n. X/6037.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 sulle attività vietate del R.R. 3/2010 *“Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai canali consorziali ed alle altre opere di bonifica o pertinenti la bonifica: a) la realizzazione di fabbricati e di tutte le costruzioni ad una distanza minima compresa dai 5 ai*



10 metri dal ciglio dei canali a seconda dell'importanza del canale”.

E difatti i provvedimenti impugnati hanno puntualmente rilevato che il muro di cinta, pur in presenza di eventuali titoli abilitativi dal punto di vista edilizio, è da ritenersi illegittimo sotto il profilo idraulico perché privo di titolo autorizzativo ed in quanto ricadente all'interno della fascia di rispetto di mt.5 dal ciglio del canale, *“in completa violazione delle norme imperative dettate sin dal R.D. n.368 del 1905 che dalle più recenti disposizioni normative in materia, citate in premessa”.*

A nulla, poi, rileva l'erronea citazione del R.D. n.368/1904, che nei provvedimenti impugnati viene erroneamente indicato come n.368/1905, trattandosi con tutta evidenza di un refuso del tutto ininfluenza sulla legittimità dei medesimi.

4. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti deducono che il Regolamento consortile di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, approvato con delibera di Giunta Regionale 19.12.2016 n.X/6037 ed emanato in attuazione della L.R. n.31/08, al comma 6 dell'art.4 rubricato “Fasce di rispetto” così dispone: *“Le edificazioni o altre compromissioni delle fasce di rispetto esistenti al momento dell'approvazione del presente regolamento sono ammesse quando siano in regola con le norme consortili, ovvero di polizia idraulica, in vigore all'atto della loro realizzazione e purché rispettino le norme urbanistiche edilizie, sanitarie e ambientali. Tali edificazioni o compromissioni devono essere rimosse ove siano di grave pregiudizio alla sicurezza, alla manutenzione e alla gestione dei canali; possono essere esclusi da tale obbligo solo i manufatti di pregio storico, culturale, ambientale e paesaggistico”.*



I ricorrenti sostengono che le recinzioni per cui è causa potevano (e possono) essere mantenute sussistendo la duplice condizione prevista dalla norma regolamentare citata, ossia di essere in regola all'atto della loro realizzazione (1975): a) con le norme consortili; b) con le norme edilizie.

Quanto al punto a) parte ricorrente insiste a sostenere che negli anni interessati dalla realizzazione della recinzione (anni '70), non vi sarebbero state “norme consortili, ovvero di polizia idraulica in vigore”, non essendo tra l'altro ancora costituito il Consorzio di Bonifica con le funzioni di polizia idraulica.

Quanto al punto b) la recinzione sarebbe assistita dai seguenti titoli edilizi, del resto mai contestati dal Consorzio: nullaosta del Comune di Nerviano in data 27.03.1973; autorizzazione del Comune di Nerviano del 24.11.1975; licenza edilizia del 21.07.1975 con relativo nullaosta.

Non sussisterebbe poi, nel caso concreto, alcun grave pregiudizio alla sicurezza, alla manutenzione e alla gestione dei canali, peraltro mai nemmeno rappresentato dal Consorzio, dal momento che tutta l'area opposta alla recinzione di cui trattasi sarebbe libera; sicché il Consorzio avrebbe tutto l'agio di effettuare opere di manutenzione.

4.1. Il motivo è infondato.

Come sopra rilevato risulta assorbente rispetto ad ogni altro profilo la considerazione che le norme di polizia idraulica in vigore all'atto della realizzazione delle recinzioni erano il R.D. n. 368/1904, per i canali delle bonifiche e miglioramenti fondiari, ed il R.D. n.523/1904, in generale per le opere idrauliche, che già imponevano un divieto assoluto di edificazione.

Non può quindi fondatamente sostenersi che le recinzioni per cui è causa, pur



esistenti all'interno della fascia di rispetto al momento dell'approvazione del citato regolamento, fossero in regola con le norme di polizia idraulica in vigore all'atto della loro realizzazione.

Come sopra già rilevato, i provvedimenti impugnati hanno puntualmente rilevato che il muro di cinta, pur in presenza di eventuali titoli abilitativi dal punto di vista edilizio, è da ritenersi illegittimo sotto il profilo idraulico perché privo di titolo autorizzativo ed in quanto ricadente all'interno della fascia di rispetto di mt.5 dal ciglio del canale, *“in completa violazione delle norme imperative dettate sin dal R.D. n.368 del 1905 che dalle più recenti disposizioni normative in materia, citate in premessa”*.

Quanto poi all'asserita assenza di pregiudizio prospettata dai ricorrenti, deve rilevarsi che si tratta di una valutazione di parte del tutto priva di rilevanza ai fini della legittimità dei provvedimenti impugnati, dovendosi invece evidenziare che il Consorzio ha espressamente rilevato l'incompatibilità della recinzione dal punto di vista idraulico *“... tenuto conto dell'attuale pregiudizio che essa arreca alla stabilità della sponda del Diramatore 1 di Valle Olona nel tratto in questione e dell'ostacolo che essa rappresenta allo svolgimento delle attività manutentive sul canale, da parte degli operatori consortili”*.

5. Con il quarto motivo i ricorrenti sostengono che il comma 9 dell'art.4 del citato Regolamento di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi risalente al 2016 prevede, inoltre, che: *“Alle Amministrazioni comunali e provinciali sarà data la comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente regolamento affinché adeguino i loro strumenti urbanistici e regolamentari riportando e segnalando opportunatamente la rete consortile e*



le fasce di rispetto dei canali prescrivendo opportune misure di salvaguardia”.

Deducco che dagli estratti relativi alla strumentazione del Comune di Nerviano risulta che i mappali n.312 e n.600 nel P.R.G. del 1960 (sui quali sono state realizzate le recinzioni di cui trattasi) erano censiti come zona artigianale e residenziale disciplinata dall'art.14 delle Norme di Attuazione del P.R.G.; mentre soltanto con il P.G.T. del 2021 è stata istituita la fascia di rispetto dal Diramatore Villorosi. Ne conseguirebbe che, all'epoca della realizzazione delle recinzioni, nello strumento urbanistico non era prevista alcuna fascia di rispetto.

5.1. Rileva il Collegio che l'argomento dedotto dai ricorrenti è inconferente ai fini del decidere, in quanto la fascia di rispetto idraulica non è imposta dagli strumenti urbanistici comunali ma direttamente dalle norme statali e dalle norme regionali, che prevalgono sui primi e si applicano a prescindere dalla loro ricezione nei piani regolatori comunali.

6. Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti deducono l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per aver il Consorzio ordinato la riduzione in pristino di recinzioni realizzate 40 anni prima senza considerare il legittimo affidamento conseguente al trascorrere del tempo - che avrebbe imposto al Consorzio la necessità di adottare una motivazione aggravata - e la disparità di trattamento loro riservata rispetto ad altri proprietari residenti in loco.

La situazione delle recinzioni di proprietà dei ricorrenti, infatti, sarebbe analoga a quella di tutti i proprietari di immobili frontisti del deviatore in questione, come sarebbe dimostrato dalle fotografie prodotte in atti.

6.1. Il motivo è infondato.



Trattandosi di un divieto di edificazione che la giurisprudenza stessa definisce “*assoluto ed inderogabile*”, l’esercizio del potere sanzionatorio costituisce per il Consorzio un atto dovuto.

La violazione di detto vincolo comporta quindi il rimedio della ingiunzione della rimessione in pristino, che è atto dovuto e non necessita di particolari motivazioni in riferimento all’interesse pubblico connesso al lungo lasso di tempo intercorso.

Si applicano al riguardo i medesimi principi espressi dalla giurisprudenza con riferimento alla repressione degli abusi edilizi, secondo i quali: *“Il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera abusiva non è idoneo a radicare in capo al privato interessato alcun legittimo affidamento in ordine alla conservazione di una situazione di fatto illecita, per cui l’ordine di demolizione assume carattere doveroso e vincolato e la sua emanazione non richiede alcuna motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso”* (Consiglio di Stato sez. V, 26/02/2021, n.1637).

Quanto alla lamentata e presunta disparità di trattamento rispetto ad altri frontisti, il Consiglio di Stato ha costantemente affermato che: *“secondo la giurisprudenza consolidata, non è possibile invocare il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento in relazione ad atti amministrativi vincolati”* (Cons. di Stato sez. VI, 23/02/2023, n.1826; cfr. ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, 16 novembre 2020, n. 7104; sez. IV, 21 ottobre 2019, n. 7147).

7. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, il ricorso è infondato e va rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo



P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti Passerini Pierluigi e Passerini Davide al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore del resistente Consorzio di Bonifica Est Ticino Villosesi, nella misura di € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri e accessori di legge.

Così deciso in Roma dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.

Il Relatore

Sebastiano Zafarana

Il Presidente

Antonio Pietro M. Lamorgese

